



STATUTO

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione Volontaria denominata "CROCE VERDE LISSONESE – ONLUS" secondo i principi della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, di seguito denominata Associazione.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Lissone in via A. dal Giussano n. 56.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La cessazione dell'attività ed il conseguente scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore e comunque aderenti All'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.)

Art. 4 – Scopo sociale

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà.

L'Associazione è apolitica, umanitaria, laica, filantropica, senza scopo di lucro ed ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.

Art. 5 – Attività associativa

L'Associazione persegue il suo scopo sociale in Lombardia mediante le seguenti attività:

- prestare nel Comune di Lissone e nei Comuni limitrofi - tramite autoambulanze e/o altri mezzi - immediata assistenza agli infortunati, agli ammalati, ai disabili o comunque a persone in stati di bisogno;
- assicurare con mezzi idonei il trasporto di ammalati e disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza, ricovero, strutture terapeutiche e viceversa, nonché ai centri socio-educativi ed enti similari, scuole ed altre istituzioni;
- partecipare a manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;
- prestare soccorso mediante la propria organizzazione nell'eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;

- istituire corsi di istruzione ai volontari ed alla cittadinanza di primo soccorso, nonché svolgere attività di formazione ed informazione a favore di privati, enti ed imprese sui rischi professionali di cui al decreto legislativo 626/94;
- garantire il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) in collaborazione con il personale sanitario;
- assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile;
- perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle della Associazione stessa.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio associativo
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
-

Art. 7 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- quote sociali e contributi degli aderenti
- contributi di privati, oblazioni e liberalità
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
- contributi di Organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento patrimoniale, rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, entrate da altre attività istituzionali
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma di tali avanzi, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, anche a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura di rete di solidarietà.

Art. 8 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo di gestione e quello preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro i tre mesi successivi.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Soggetti

Art. 9 - Soci

Sono soci le persone che abbiano compiute il 18° anno di età, siano di provata condotta morale e civile, godano di condizioni di salute idonee all'espletamento delle attività associative, prestino la loro opera gratuitamente in modo personale e spontaneo per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto, il Regolamento e le direttive dell'Associazione.

I soci, ammessi dal Consiglio, vengono inseriti nel libro dei Soci.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee associative, godendo di elettorato attivo e passivo, a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, a svolgere le attività in condizioni di sicurezza e godere di copertura assicurativa, a ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, a recedere, in qualsiasi momento, dalla qualifica di socio.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare ed accettare le norme del presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni emanate dagli organi sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate secondo i turni fissati dai Responsabili, di prestare gratuitamente la propria opera nelle attività associative, di mantenere un comportamento consono alle finalità ed all'onore della Associazione, di considerare incompatibile la posizione di socio volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo prestato per l'Associazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, decesso, decadenza ed esclusione per gravi motivi.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio in forma scritta, mentre la decadenza è deliberata dal Consiglio, sentito il parere del Probiviro; la decadenza è pronunciata nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto; l'esclusione per gravi motivi è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea ed è pronunciata nei confronti dei soci che non ottemperano alle disposizioni del medesimo Statuto, del Regolamento e di altre disposizioni degli Organi associativi.

Lo scioglimento del rapporto sociale deliberato dal Consiglio è immediatamente esecutivo e verrà annotato nel libro dei Soci.

Art. 10 - Benemeriti

Possono essere Benemeriti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che con la loro opera o con mezzi finanziari contribuiscano in modo significativo allo sviluppo della Associazione.

Sono inoltre Benemeriti gli ex soci con una anzianità minima di 15 anni di servizio, ex presidenti o consiglieri, persone che si sono distinte per il bene dell'Associazione.

La qualifica di Benemeriti è attribuita a discrezione del Consiglio Direttivo e gli interessati sono iscritti nell'apposito Registro. Lo stesso Consiglio, per particolari meriti e riconoscimenti, può conferire la benemerenzza ad un

volontario mediante la nomina a Presidente Onorario con diritto a partecipare alle sue sedute.

Art. 11 - Sostenitori

Sono sostenitori dell'Associazione coloro che annualmente versano la quota stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo per sostenere l'attività dell'Associazione.

I sostenitori sono iscritti annualmente nell'apposito Registro.

Art. 12 - Personale dipendente

In conformità alla facoltà prevista dalla legge 266/91, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali o per ricoprire una specifica posizione prevista dalla normativa vigente.

Amministrazione

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci
- b) - il Consiglio Direttivo di Amministrazione
- c) - il Presidente
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) - il Collegio dei Probiviri
- f)

Art. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante avviso scritto di comunicazione diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'ordine del giorno è reso anche noto mediante affissione all'albo dell'Associazione nei termini di cui sopra.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata dal almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C.; in questo caso l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno dovrà essere reso noto entro 30 giorni e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro i 30 giorni successivi alla convocazione.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe per ogni aderente che hanno valore sia nel conteggio dei presenti, sia nelle votazioni. I membri del Consiglio possono farsi rappresentare da altri soci, salvo che per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle loro responsabilità; in questi casi, a norma dell'art. 21 del C.C., i Consiglieri non hanno diritto al voto.

A discrezione del Presidente, l'assemblea può essere aperta anche a persone esterne all'Associazione.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla relazione dell'attività svolta, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il

Collegio dei Proviviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, nonché ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

In sede di elezione del nuovo Consiglio, l'assemblea ordinaria può modificare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e stabilire le modalità di votazione.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima purchè almeno un'ora dopo la precedente convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, che l'assemblea sia regolarmente costituita e, in genere, stabilire il diritto di intervento.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto quando si procede all'elezioni delle cariche sociali e quando le deliberazioni riguardano le singole persone.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17 - Consiglio Direttivo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. Con deliberazione dell'assemblea, ad ogni rinnovo delle cariche sociali, il numero dei componenti può essere modificato.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri dello stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione con il primo in lista dei non eletti la cui funzione sia compatibile con quella da sostituire. Esaurita la lista dei votati dall'assemblea, il Consiglio si riserva la facoltà di cooptare un altro socio, chiedendone la convalida alla prima assemblea ordinaria.

Il nuovo consigliere durerà in carica fino alla scadenza dell'intero organo amministrativo.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Nella sua prima riunione il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario e le altre cariche.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, e nomina i responsabili fra i soci per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Inoltre nomina, scegliendolo anche dall'esterno, il Direttore Sanitario dell'Associazione, assume il personale dipendente necessario per la continuità dell'attività non garantita dai volontari, ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza, convoca l'assemblea, propone le modalità di elezione dei propri componenti, stipula convenzioni ed accordi per il conseguimento dei fini istituzionali, fissa i compensi per Revisori e Provisori esterni all'Associazione, redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, accetta lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento del patrimonio.

Qualora si rendesse necessario per le dimensioni che assumerà l'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Direttore, deliberando i relativi poteri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente e socialmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di firma da esercitarsi secondo le indicazioni del medesimo Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

Nei casi di urgenza, può esercitare il potere del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci anche fra persone esterne all'Associazione.

Un componente di tale collegio - che assumerà la funzione di Presidente - dovrà essere necessariamente iscritto nell'apposito Albo dei Revisori Contabili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili, decadono qualora venga meno il Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
La carica di Revisore esercitata dai soci è gratuita.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea anche fra persone estranee all'Associazione, sono rieleggibili e decadono quando venga meno il Consiglio.

Il Collegio ha competenza su tutte le eventuali controversie sociali fra soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

In materia di controversie è, comunque, sempre data la facoltà di ricorrere al giudice ordinario.

La carica di Probiviro esercitata dai soci è gratuita.

Art. 22 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 11 agosto 1991 n. 266, alla legislazione regionale sul volontariato ed alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Chiapparrone Giacomo

Firmato: Carlo Mussi - Notaio

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con atto pubblico del 30 novembre 2006 Rep: n: 66723/Racc. n. 14470 a rogito del Dott. Carlo Mussi - Notaio in Monza e registrato a Monza il data 5 dicembre 2006 al n. 4374 -Serie I° ed è stato successivamente modificato con atto pubblico del 27 marzo 2007 rep. n. 67031/Racc. n. 14701 a rogito dello stesso Notaio Dott. Carlo Mussi e registrato a Monza in data 29 marzo 2007.

All'Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 12678 del 26 ottobre 2007 con iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private